

SETTORE S5 OPERE PUBBLICHE – MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Servizio Fabbricati

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 -
INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE

**SERVIZIO PER INDAGINE STRATIGRAFICA E ANALISI PETROGRAFICA SUGLI INTONACI
RELATIVAMENTE AL PROGETTO N. 70/21 “RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEL COMPLESSO IMMOBILIARE CORTE DI FOSSOLI”**

DISCIPLINARE DI INCARICO

Art. 1

Oggetto del servizio

Considerato che il Comune di Carpi, beneficiario dei contributi, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto a rispettare i target e le milestone associati alla **MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA)** nei seguenti termini:

TARGET

- n. 22 unità abitative
- mq 9.153,20 complessivi

MILESTONE

- Collaudo entro il 31.03.2026

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio per l'indagine stratigrafica e analisi petrografica sugli intonaci (prove in situ) sugli intonaci esistenti dei fabbricati interessati dai lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione del complesso immobiliare denominato “Corte di Fossoli” nella frazione di Fossoli di Carpi (MO).

Il professionista, quale tecnico incaricato del servizio, dovrà effettuare sotto la sua responsabilità le indagini e prove.

Tali indagini sono state ritenute sufficienti e adeguate per permettere la redazione progetto di rifunionalizzazione del complesso immobiliare “Corte di Fossoli”, nel rispetto delle normative vigenti interpretandole e condividendole con la Stazione Appaltante ed il gruppo di progettazione incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva.

L'area individuata per la realizzazione degli interventi previsti in progetto è situata nel territorio del Comune di Carpi come descritta in premessa.

L'intera area dove devono essere progettate le opere è di proprietà comunale e pertanto l'amministrazione ha la piena disponibilità.

Il servizio dovrà rispettare il principio di “Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” DNSH che deriva dal Regolamento sulla Finanza Sostenibile con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art.17 del Regolamento (UE)2020/852 obbligatori per i progetti finanziati dal PNRR. L'intervento in oggetto, pertinente all'investimento M5 C2 I2.3, Regime 2, ai sensi del DM del 26.06.2015 avrà come obiettivo:

- a. La riduzione degli impatti ambientali dell'intervento e in un'ottica di ciclo di vita, al fine di ridurre l'impiego di risorse non rinnovabili, la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico, la riduzione della produzione di rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, in ossequio all'art. 34 del Codice e del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 n. 256 “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.

- b. Il principio di non arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento (UE) 2020/852:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 - transizione verso un'economia circolare;
 - prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Relativamente al rispetto del DNSH, in riferimento alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n.32, si specifica che le attività previste nel servizio in oggetto non devono rientrare nelle seguenti categorie:

- Attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori;
- Attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente.

Art. 2

Normativa di riferimento

Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione e di opere pubbliche:

- D. L. n. 77/2021 Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
- D.Lgs. 50/2016 per le parti derogate dal D.L. 77/2021
- D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici
- D.Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.M. 17/01/2018 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Normativa regionale vigente in materia;
- Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 Novembre 2017) "criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- Linee guida/guida operativa di cui alla Circolare del 13 ottobre 2022 n.33 e successiva errata corrige del 21/10/2022, comprensivo anche dell'aggiornamento delle "Checklist per misure che prevedono l'esclusione delle caldaie a gas per le schede 1) costruzione nuovi edifici e 2) ristrutturazione e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali", del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30/12/2021 che ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo);
- Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla Circolare n. 30 del Ministero Economia e Finanze del 11/08/2022 ;
- Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie ...) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (UNI, CEI, ...).
- Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., nonché del Capitolato Generale.

- n. CAM 2022
- o. Dlgs 152/06 e normativa regionale di riferimento
- p. Si precisa, inoltre, che nella predisposizione del progetto dovranno essere rispettati i requisiti tecnici generali riportati di seguito e ai relativi articoli del presente capitolato.

Art. 3

Modalità di espletamento del servizio

L'affidatario dovrà svolgere le prestazioni richieste e descritte nel presente capitolato e riportate di seguito:

- n. 5 ANALISI PETROGRAFICA SU INTONACO UNI 11176:2006
Allestimento della sezione sottile trasversale e studio al microscopio polarizzatore in luce trasmessa, completo di documentazione fotografica secondo UNI 11176: 2006 a campione
- n. 5 INDAGINE STRATIGRAFICA A BISTURI
Saggi stratigrafici a bisturi per l'individuazione degli strati pittorici, dimensione minima 7x7cm
- Uscita giornaliera
- Relazione tecnica
- Oneri per mezzi per raggiungere punti in quota in condizioni di sicurezza (es. cesto elevatore, trabatello)

Si specifica che il laboratorio di prova deve essere certificato.

Si intendono compresi nell'importo complessivo della prestazione i costi della sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n.81/2008) e i costi per l'accantieramento comprensivo della segnaletica qualora necessaria per deviazioni e segnalazioni.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è relativo ad un intervento singolo nell'ambito del progetto che trattasi, per cui l'unico lotto di gara identifica le attività dell'intero appalto, la cui attivazione è tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità.

Art. 4

Disposizioni particolari PNRR e CAM

Per il rispetto delle condizionalità specifiche PNRR in coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura, il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento, l'Aggiudicatario si obbliga a:

- prevedere il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione;
- alla comunicazione al RUP del monitoraggio in itinere;
- alla partecipazione a riunioni in presenza e/o in remoto con il RUP e altri soggetti eventualmente coinvolti nel progetto con cadenza almeno ogni 15 (quindici) giorni;
- al rilascio di "prodotti/output" di conclusione delle attività al fine di una precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive ovvero di attestare il raggiungimento dei target associati;

Per il rispetto del principio DNSH : In particolare l'Aggiudicatario si obbliga alla comunicazione al RUP attraverso il rilascio di "prodotti/output" e compilazione delle check list di riferimento.

Per il rispetto dei principi trasversali PNRR l'Aggiudicatario si obbliga a rispettare quanto disposto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in materia di parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD ove applicabile. In particolare:

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 12 del presente capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 12 del presente capitolato.

Per il rispetto della prevenzione e contrasto del conflitto di interesse l'Aggiudicatario si obbliga al rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e dei titolari effettivi;

Per il rispetto della verifica sul titolare effettivo l'Aggiudicatario si obbliga a fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, eventualmente su apposito format per la comunicazione dei dati fornito dall'Amministrazione, in relazione al Decreto Ministeriale MEF n. 55 del 11 Marzo 2022;

Per il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione per l'utilizzo dei loghi del PNRR:

I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public Procurement, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.)

L'aggiudicatario dovrà verificare e produrre documentazione probatoria inerente la verifica nel progetto del rispetto degli apparati normativi di seguito menzionati ovvero i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per le varie fasi del processo di individuazione della soluzione progettuale, del prodotto sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 36/2023 oltre ai requisiti previsti dalla Scheda 2 e 5 della Guida Operativa relativo al rispetto DNSH, adottata con la circolare n.33 del 13-10-22 del Ragioniere Generale dello Stato, mettendo in atto tutte le prescrizioni relative.

Art. 5

Durata contrattuale

Con riferimento alle prestazioni richieste, il termine per lo svolgimento del servizio è come di seguito stabilito:

- esecuzione, elaborazione, restituzione dei dati delle indagini, redazione di relazione tecnica entro **giorni 20 (venti)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio

successivamente alla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 8-9 del D.Lgs. n. 36/2023;

I sopradetti termini potranno essere sospesi per eventuali approfondimenti che l'Amministrazione intenda svolgere, o in caso risultasse necessario provvedere alla presentazione di ulteriori approfondimenti presso altri Enti per la loro approvazione.

I tempi di svolgimento delle prestazioni non tengono conto dei tempi autorizzativi.

Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.

Il RUP ha facoltà di contestare per iscritto l'eventuale inidoneità degli elaborati.

Nel caso in cui il progetto redatto dall'Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, il Comune potrà risolvere il contratto in danno all'Affidatario.

Art. 6

Importo dell'appalto

L'importo del servizio oggetto di appalto è di complessivi **euro 2.830,00**, oltre oneri previdenziali e IVA di legge esclusa.

Art. 7

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9

Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le

cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

Art. 11

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo: la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera dell' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

b) penale per inadempimento: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in misura del 2% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento. Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 13

Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 14 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 15 **Pagamento delle fatture**

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: CUU PNRR per il Comune di Carpi: Q46PVQ, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. A riguardo si segnala che:

- a. La fattura deve contenere obbligatoriamente queste informazioni:
 - 1) Indicazione del progetto identificato con:
 - PNRR
 - Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP)
 - Missione
 - Componente
 - Investimento / Iniziativa

Esempio: PNRR Sostituzione serramenti Scuola Infanzia Meloni - M2 C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (Piccole Opere)

- 2) Indicazione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"
- 3) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- 4) Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata
- 5) CUP del progetto
- 6) CIG della gara
- 7) C/C dedicato
- 8) Numero dell'impegno di spesa

Ai fini della corretta acquisizione dei documenti giustificativi di spesa da parte del sistema informatico di monitoraggio ReGis si chiede che le fatture riportino il CUP e il CIG negli appositi campi del tracciato xml.

- b. Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate dal PNRR da quelle finanziate con altre risorse (la distinzione è data da impegni di spesa diversi). Per le fatture relative a quote non finanziate dal PNRR i punti A.1 e A.2 non sono vincolanti
- c. Le fatture elettroniche relative a progetti PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR "CUU PNRR per il Comune di Carpi: Q46PVQ"

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 16

Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 17

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 18

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 19

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10, del d.lgs 36/2023, è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Ente contraente.

Art. 20

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Tale importo è ridotto in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La Stazione Appaltante in casi debitamente motivati, ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs 36/2023, ha facoltà di non richiedere la garanzia definitiva. L'esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione ai sensi dell'art. 117 c. 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 21

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 22

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio Amministrazione e Controllo del Settore S5 delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 24

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 25

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 26

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 27

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 28

Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è Comune di Carpi nella persona del Sindaco pro-tempore ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 059 PEC: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it).
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

PER ACCETTAZIONE IL TECNICO INCARICATO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI SPESA E RESILIENZA



Ministero
delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibile



**CITTÀ DI
CARPI**

Documento firmato digitalmente